



**VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE
"IRPINIA"
San Potito Ultra (Av)**

STATUTO

**(Esente da bollo e imposta)
Organizzazione di volontariato
Con fini di solidarietà
(art. 8 legge 266/1991)**

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia", come previsto dalla Legge quadro sul Volontariato n.266/1991.

La sede legale è in San Potito Ultra (Av) alla Via Lammia N° 33.

L'Organizzazione è a carattere locale ed è costituita sotto forma associativa.

La sua durata è illimitata.

Non persegue fini di lucro.

E' apartitica ed aconfessionale.

La struttura è fissata secondo criteri di democraticità.

Tutte le cariche sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.

FINALITA'

ARTICOLO 2

L'Organizzazione ha per scopo:

A) svolgere attività di Volontariato di Protezione Civile in collaborazione con le Autorità, in occasione di particolari eventi o pubbliche calamità nonché per iniziative di carattere umanitario o di interesse generale, esclusivamente per fini di solidarietà;

B) promuovere e realizzare, mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare l'ambiente;

C) Svolgere attività di prevenzione e controllo dell'inquinamento e dell'abbandono di rifiuti per la salvaguardia del patrimonio ambientale ai sensi delle normative vigenti;

D) Svolgere attività di prevenzione e tutela della risorsa idrica, marina, delle acque interne;

E) Svolgere attività di prevenzione degli incendi boschivi;

F) Svolgere attività di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e archeologico;

G) Promuovere e realizzare in proprio e presso enti pubblici o privati, corsi di specializzazione per l'addestramento di tutte le categorie utili nelle attività di Protezione Civile e rappresentarne le stesse;

H) Promuovere iniziative a tutela dei diritti del Volontariato di Protezione Civile, promuovere forme di servizio, l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile per tutte le categorie consentite dalla Legge anche con la stampa di proprie pubblicazioni;

I) promuovere e patrocinare tutte le iniziative del tempo libero per i soci.

ARTICOLO 3

Per il raggiungimento delle finalità Statutarie, l'Organizzazione si avvale dell'operato volontario dei propri Soci.

Ogni Volontario agirà sempre e soltanto previa autorizzazione degli Organi istituzionali preposti.

L'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" può inoltre:

- stipulare accordi, affiliazioni o adesioni con altre associazioni o comitati sia nazionali che internazionali;
- collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o per il tramite di proprie strutture operative;
- costituire istituti, fondazioni o altri enti strumentali al perseguimento di specifici obiettivi.

ARTICOLO 4

L'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" si ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana ed ai principi del libero associazionismo.

Agisce principalmente nell'ambito del territorio nazionale ma può operare anche nei Paesi dell'Unione Europea e nel mondo per favorire l'elevazione culturale e migliorare la condizione dei propri associati e dei cittadini in generale.

ARTICOLO 5

L'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" non persegue fini di lucro. Il suo patrimonio è costituito dalle quote di tesseramento dei soci, dai contributi ricevuti da terzi, dai beni mobili ed immobili acquistati con detti mezzi o provenienti da lasciti o donazioni.

Il patrimonio unico è indivisibile.

ARTICOLO 6

Possono aderire all'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" i singoli cittadini, che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e si impegnano ad osservarlo.

SOCI

ARTICOLO 7

Il numero dei Soci è illimitato. Essi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Possono aderire all'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" tutti coloro, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche minorenni (in questo ultimo caso il minore è rappresentato nei rapporti sociali da chi ne esercita la patria potestà), che condividono gli scopi dell' Organizzazione, non abbiano riportato condanne penali, siano conosciuti da almeno due soci già iscritti ed abbiano presentato domanda di ammissione, al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità:

-dichiarare di attenersi scrupolosamente al presente Statuto ed alle relative Deliberazioni degli Organi Sociali;

-dichiarare di essere disponibile a prestare la propria attività di Volontario di Protezione Civile secondo le capacità e requisiti dimostrati e di accettarne in proprio tutti i rischi e/o danni ricevuti o cagionati connessi a tale esercizio liberando l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" da ogni responsabilità;

-versare la quota annuale associativa stabilita con delibera dal Consiglio Direttivo;

-di essere disposto a partecipare attivamente a tutte le iniziative dell' Organizzazione.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata di n. 2 foto formato tessera e dalla documentazione in copia attestante l'identità e quella relativa ad eventuali titoli o qualifiche

posseduti e ritenuti utili all'attività di Volontariato di Protezione Civile.

Sarà compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno stabilirsi soltanto con delibera del Consiglio Direttivo e mediante regolamento interno.

ARTICOLO 8

I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la Sede dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia".

ARTICOLO 9

Con l'iscrizione, i Soci autorizzano l'Organizzazione al trattamento dei propri dati personali, consapevoli che gli stessi possono essere diffusi sia all'interno dell'Organizzazione che all'esterno per qualsiasi tipo di relazione essa intrattenga.

I dati personali e la relativa documentazione verranno distrutti, a cura del Presidente, trascorso un anno dalla perdita della qualità di socio a qualunque titolo essa sia avvenuta.

Per risciversi, trascorso detto termine, occorrerà presentare nuova domanda valendo le norme di iscrizione già esposte. Comunque non possono risciversi coloro i quali, in passato, siano stati espulsi dall'Organizzazione per gravi motivi.

I Soci si impegnano a comunicare prontamente all' Organizzazione eventuali modifiche dei propri dati personali.

I Soci sono tenuti in ogni caso all'addestramento e all'aggiornamento tecnico e personale, per assicurare la migliore efficienza del proprio servizio, e devono assicurare con ogni mezzo idoneo la propria costante reperibilità.

ARTICOLO 10

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

A) Soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all' Organizzazione ne hanno ottenuto l'accettazione);

B) soci onorari (possano essere persone, autorità ecc. che si sono distinti per particolari benemerienze ed a cui, simbolicamente, viene accordata l'iscrizione previo comunque parere del Consiglio Direttivo).

C) soci allievi (categoria riservata al minorenni che non partecipano alle attività operative ma solo a quelle di carattere formativo);

D) Soci Fondatori (tutti coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Organizzazione e che, anche dopo, decaduta la qualità di Socio ordinario per vari motivi, risultano sempre iscritti nel libro soci anche se non hanno diritto a partecipare alla vita attiva dell'Organizzazione. Non hanno diritto al voto);

E) Soci Sostenitori (tutti coloro che intendono semplicemente sostenere l'Organizzazione con lasciti, donazioni, elargizioni e che non partecipano alla vita attiva dell'Organizzazione. Non hanno diritto al voto).

ARTICOLO 11

La qualità di socio dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" Si acquista soltanto con l'ottenimento della tessera valida per l'anno in corso. Chi chiede di far parte della Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" deve attentamente leggere ed approvare il presente Statuto. Nel momento in cui presenta domanda di ammissione, tacitamente sottoscrive ed accetta incondizionatamente quanto stabilito nello Statuto che deve essere sempre a disposizione dei soci e di chi intende associarsi nei giorni di apertura della Sede.

ARTICOLO 12

La qualità di socio si perde:

- 1) per morte;
- 2) per mancato pagamento della quota annuale associative entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- 3) per dimissioni scritte
- 4) per espulsione a seguito di:
 - A) inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere associative;
 - B) per comportamento lesivo all'immagine dell' Organizzazione e quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia"
 - C) per non ottemperanza alle disposizione di Legge in generale ed in materia di volontariato;
 - D) per indegnità a seguito di condanne infamanti;
 - E) per il venir meno dei requisiti richiesti.

Per quanto indicato alle lettere del punto 4) del presente articolo, l'espulsione avviene per atto motivato del Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo. Oltre all'espulsione, il Consiglio Direttivo, si riserva ogni azione legale per coloro che abbiano compiuto o procurato episodi di particolare gravità e ciò nell'interesse dell'Organizzazione.

ARTICOLO 13

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota sociale né alla quota parte del patrimonio dell'Organizzazione, né ad alcun tipo di risarcimento.

Chiunque perda la qualità di socio è obbligato a riconsegnare al Consiglio Direttivo il proprio tesserino.

E' obbligato altresì a riconsegnare quant'altra cosa abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dell' Organizzazione nel normale stato in cui gli sono state affidate. Il Consiglio Direttivo si riserva ogni facoltà legate nei confronti di chi contravviene a tali disposizioni.

CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 14

Tutte le cariche associative, dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia", sono gratuite e prestate in modo personale e spontaneo. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Qualora un membro detentore di carica, perda la qualità di socio oppure si dimetta dalla funzione nel corso del mandato o nomina triennale, le eventuali sostituzioni di detti membri effettuate nel corso del triennio decadranno comunque allo scadere del triennio medesimo già fissato.

Non esiste incompatibilità di funzioni. Un socio può essere membro di più Organi e può cumulare più cariche all'interno dell' Organizzazione.

Esiste incompatibilità, invece, per i soci che ricoprano incarichi e/o funzioni all'interno del direttivo con eventuali cariche e/o incarichi politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Un socio che ricopra cariche politiche conserva la qualità di socio ma non potrà ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

ARTICOLO 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- A) dalle quote sociali annue;
- B) dai contributi di privati;
- C) dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell'Organizzazione;
- D) dai contributi di Organismi Internazionali;
- E) dai lasciti testamentari e donazioni;
- F) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- G) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- H) da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per le finalità associative.

ARTICOLO 16

Il patrimonio sociale non è mai ripartito tra i soci, neanche in caso di scioglimento o liquidazione dell'Organizzazione. Del patrimonio sociale risponde il Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

ARTICOLO 17

Qualora l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" intenda deliberare il proprio scioglimento, devolverà il suo patrimonio, terminata la fase di liquidazione, ad un ente di volontariato operante in identico o analogo settore ubicato nella Regione di appartenenza. Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d'uso attuale.

ARTICOLO 18

Il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" non può in alcun modo essere destinato per finalità diverse da quelle previste dagli scopi e finalità associative.

ARTICOLO 19

In caso di scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" il patrimonio, dedotte le spese dovrà essere devoluto ad un ente di volontariato operante in identico o analogo settore ubicato nella Regione in cui ha sede legale. Un comitato di tre componenti dell'ultimo consiglio direttivo deciderà sull'assegnazione. Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d'uso attuale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

Sono Organi dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia":

- 1) L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Vice Presidente;
- 5) Il Segretario;
- 6) Il Tesoriere;
- 7) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 21

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali della Sede con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza e voto favorevole dei 3/4 di tutti gli associati.

Per ogni Assemblea non è ammesso l'utilizzo della delega.

I soci minori sono ammessi all'assemblea ma non hanno diritto di voto.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente.

ARTICOLO 22

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, viene convocata almeno una volta ogni anno dal Presidente e da tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

Essa:

- approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo e degli Organi Collegiali. Esamina e delibera in merito a proposte e programmi sociali sottoposte al suo parere.

ARTICOLO 23

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

Ha competenza sulle seguenti materie:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Organizzazione.

Per l'eventuale modifica dello Statuto relativa ad apportare il solo cambiamento di ubicazione o trasferimento della Sede non sarà necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci. In questo caso basterà redigere apposito verbale da parte del Consiglio Direttivo che provvederà alla nuova stesura dello Statuto ed alla sua registrazione.

DISPOSIZIONI PER ELEZIONI E RIUNIONI ASSEMBLEARI

ARTICOLO 24

Tutte le votazioni relative alle elezioni dei membri del Direttivo e degli organi collegiali avvengono a scrutinio segreto.

Possono partecipare a tutte le adunanze assembleari i soli Soci in regola con le quote sociali e che non siano stati esclusi dall'Organizzazione.

I Soci minori di età partecipano alle assemblee, hanno diritto di intervenire ma non hanno facoltà di voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Tutti gli avvisi di convocazione alle Assemblee dei Soci, devono essere affissi, a cura del Presidente e con almeno 10 giorni di preavviso, all'interno dei Locali della Sede avendovi i Soci eletto domicilio per i rapporti sociali.

L'avviso dovrà sempre riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 25

Tutte le Assemblee dei Soci e tutte le Assemblee degli Organi, possono tenersi, avendone piena validità, anche con sistemi di videoconferenza utilizzando tutti i mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione avanzati che garantiscano, ad ogni modo, pur in assenza della presenza fisica dei soggetti, la possibilità democratica di esprimersi, di intervenire e di votare nelle adunanze fissate in luoghi diversi facendo uso della tecnologia suddetta. Allo stesso modo, tutti gli avvisi di convocazione ed i relativi Verbali delle Assemblee dei Soci e degli Organi, possono essere redatti e notificati, avendone piena validità, con mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione avanzati tipo e-mail, fax, ecc..

ARTICOLO 26

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" e la funzione di segreteria è affidata al Segretario. In caso di impedimento del Presidente, assumerà la presidenza il Vice Presidente e qualora sia anche questi impedito il Presidente sarà nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nominerà a sua discrezione anche un Segretario qualora il Segretario sia impedito. Le deliberazioni adottate nel corso delle Assemblee dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo ha mandato triennale ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 Consiglieri. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione avviene senza particolari preavvisi dovendo tale Organo garantire la massima operatività per tutte le eventuali emergenze relative all'impiego di Volontari in attività di Protezione Civile.

In assenza del Presidente, la riunione del consiglio è presieduta dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;
- esprime pareri e ratifica atti su richiesta del Presidente;
- compila rendiconti, bilanci e relazioni sulle attività dell' Organizzazione;
- delibera, nell'interesse dell' Organizzazione, sull'utilizzo delle risorse disponibili;
- compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per statuto sono demandati o riservati ad altri Organi;
- esprime parere sull'ammissione o esclusione dei Soci.
- provvede alla tenuta ed aggiornamento dei registri soci;

–provvede all'acquisto o vendita dei beni mobili ed immobili finalizzati al sostegno ed all'organizzazione dell' Organizzazione così come a prenderli o concederli in fitto.

ARTICOLO 29

Il Consiglio Direttivo qualora lo reputi necessario, può:

- nominare consulenti interni o esterni all'Organizzazione a cui affidare particolari funzioni;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- autorizzare l'esercizio di attività commerciali marginali per il sostentamento dell'Organizzazione;
- autorizzare ed impiegare forme pubblicitarie ritenute idonee;
- assumere dipendenti qualora se ne ravvisi la necessità per la struttura organizzativa.

ARTICOLO 30

Il Consiglio Direttivo può procedere autonomamente a modificare lo Statuto nel caso di solo cambiamento di ubicazione o trasferimento della Sede Legale.

Di questo circoscritto caso, il Consiglio Direttivo redigerà apposito verbale provvedendo alla nuova stesura dello Statuto ed alla sua registrazione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 31

Il Presidente ha mandato triennale ed è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea generale dei soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia".

Rappresenta l'Organizzazione nei confronti delle autorità, degli enti e verso terzi, con facoltà di istanze legali e amministrative a tutela e nell'interesse dell' Organizzazione stessa.

Nei confronti dei terzi, al Presidente dell'Organizzazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Viene sostituito in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

Il Presidente è anche Presidente dell' Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo che sono sempre da lui stesso presiedute e l'Assemblea dei Soci.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso di parità di voto quello del Presidente è determinante.

ARTICOLO 32

Il Presidente, al fine di garantire la massima operatività degli Organi, procede, a sua discrezione, a sostituire i membri detentori di mandati e/o cariche sociali che per ingiustificato motivo si assentino per più di tre volte dalle loro funzioni oppure qualora gli stessi si siano dimessi dal mandato od abbiano perso la qualità di socio. I membri così sostituiti dureranno in carica fino alle elezioni successive.

ARTICOLO 33

Il Presidente firma, convalida e certifica tutti gli atti dell' Organizzazione ed ha facoltà di prendere decisioni in caso di necessità.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, in sua assenza o impedimento.

Il Presidente, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo, per raggiungere la migliore efficienza organizzativa della Struttura Associativa, può nominare Referenti Regionali e Provinciali, da scegliere fra i soci, a cui affidare specifiche funzioni organizzative e di tramite con il Consiglio Direttivo. Tale nomina ha validità mensile e può

comunque essere revocata così come rinnovata in ogni momento.

Il Presidente notifica alle autorità competenti per il proprio territorio la costituzione o scioglimento delle Sedi dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia".

IL VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 34

Il Vice Presidente ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Assume tutti i poteri e funzioni del Presidente qualora questi sia impedito o gli siano affidati dallo stesso.

SEGRETARIO

ARTICOLO 35

Il Segretario ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Coadiuvando il Presidente nella sua attività ed ha i seguenti compiti:

- redige i verbali delle riunioni;
- provvede al disbrigo amministrativo ed organizzativo delle pratiche interne;
- può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per particolari incarichi e funzioni direttive.

TESORIERE

ARTICOLO 36

Il Tesoriere ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo.

Svolge i seguenti compiti:

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- predispone lo schema del Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo;
- provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili di cassa e della relative documentazione.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 37

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha mandato triennale. E' composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea generale dei Soci.

Elegge, al suo interno, un Presidente.

Il Collegio può convocarsi senza particolari preavvisi, su richiesta di uno degli Organi dell'organizzazione, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un socio, per esprimere un parere, sotto forma di relazione scritta da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci, relativo al rendiconto economico consuntivo e preventivo. Per lo svolgimento della sua funzione di controllo il Collegio ha piena autonomia ed ha libertà di ispezionare documenti e registri in ogni momento e senza autorizzazione alcuna. Il parere del Collegio non è vincolante per l'Assemblea generale dei Soci. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente del Collegio.

ARTICOLO 38

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti delibera a maggioranza semplice.

RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ARTICOLO 39

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il mese successivo alla chiusura, verranno predisposti il Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo.

ARTICOLO 40

E' cura del Consiglio Direttivo redigere il Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

Per la redazione di detti Rendiconti il Consiglio si avvale della collaborazione e degli schemi approntati dal Tesoriere e dagli Organi dell'organizzazione eventualmente interessati.

Dal Rendiconto Economico Consuntivo, che deve coincidere con l'anno solare, devono risultare tutte le componenti in entrata ed in uscita che si sono succedute nel corso dell'anno oltre all'indicazione di tutti i beni ed attività possedute.

Dal Rendiconto Economico Preventivo Si dovranno valutare tutte le componenti in entrata ed in uscita e la consistenza dei beni che, con analisi programmatica, si ritengano suscettibili di previsione.

ASSICURAZIONE

ARTICOLO 41

Il Rappresentante Legale provvederà, in base a quanto disposto dall' art. 4 della legge 266/91, ad assicurare i propri iscritti contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi.

NORME COMPORTAMENTALI DEI VOLONTARI

ARTICOLO 42

L'utilizzo dell'attrezzatura è autorizzata solo per le attività conformi agli scopi statutari.

Tutta l'attrezzatura per le attività espletate dall'Organizzazione è disponibile presso il magazzino della stessa.

L'operatore Volontario è tenuto ad accertarsi delle dotazioni e lo stato di efficienza delle attrezzature prima di ogni Servizio.

L'attrezzatura deve essere restituita in ordine, efficiente e pulita, eventuali anomalie devono essere segnalate al Coordinatore preposto.

Ogni volontario è responsabile dell'attrezzatura affidatagli e ne risponde in caso di danni ascrivibili a sua responsabilità o incuria.

Gli apparati ricetrasmittenti di proprietà dell' Organizzazione devono essere utilizzati con la massima cura e impiegati esclusivamente per ragioni di servizio e/o in caso di emergenza.

Devono essere evitate conversazioni su argomenti non attinenti il servizio e devono essere rispettate le procedure di comunicazione appositamente stabilite.

L'assegnatario, o chi ne ha la temporanea disponibilità, è tenuto a conservarli in buono stato segnalando al Direttivo o al Responsabile per le radiocomunicazioni ogni necessità di manutenzione e risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso non autorizzato degli apparati.

ARTICOLO 43

Il Volontario appartenente all'Organizzazione deve avere durante il servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per conseguire il migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Gli Operatori devono tassativamente evitare di assumere comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all'onore ed al prestigio dell'Organizzazione stessa.

E' necessario osservare la rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio, specialmente con le persone estranee.

E' fatto divieto di fumare nei locali chiusi e sugli automezzi dell'Organizzazione, bere alcolici o tenere altro comportamento illegale.

L'inosservanza di dette norme comporterà l'espulsione dall'Organizzazione

DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI ARTICOLO 44

La denominazione dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia", è a tutti gli effetti di Legge riservata e non potrà essere utilizzata da nessun ente, Organizzazione, comitato, circolo o altro per contraddistinguersi.

Il nome Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia", non potrà essere inoltre utilizzato per contraddistinguere attività connesse con la pubblicità, sponsor o per manifestazioni agonistiche senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione associativa dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Lo stemma dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia", reca il disegno del triangolo tricolore composto, partendo da sinistra, dal verde, il bianco ed il rosso. Alla base del triangolo vi è il nome "Irpinia". Nella parte sottostante vi è l'indicazione del Comune di San Potito Ultra (Av). Il disegno è contenuto in un cerchio rappresentante la bandiera italiana. L'indicazione "Protezione Civile" è posta all'interno del cerchio in alto; l'indicazione "Volontariato" è posta all'interno del cerchio in basso. A dividere i due termini, a sinistra e a destra, ci sarà stilizzato il disegno della testa di un lupo di colore verde.

RINVII E DIVIETI

ARTICOLO 45

Il presente Statuto si compone di 45 articoli.

Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro e delle Leggi in materia di Volontariato.